

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **674/1988** (ECLI:IT:COST:1988:674)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13141**

Atti decisi:

N. 674

## ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine della reversibilità della pensione, non contempla la morte c.d. naturale (dovuta a malattia od età) accanto alle altre ipotesi di morte ("per infortunio sul lavoro"; "per malattia professionale"; "per causa di servizio");, che consentono di derogare al requisito - della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa;

Considerato che i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati - come già rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139 del 1979 (che ha ritenuto la legittimità di analogo contesto normativo) e come, del resto, lo stesso giudice a quo assume in premessa - "sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la genuinità del tardivo coniugio";

che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi della morte - e non anche alla malattia comune - ai fini del superamento del sospetto di non genuinità del matrimonio costituisce valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che si sottrae a qualsiasi censura di arbitrarietà, in quanto ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od imprevedibilità, che accompagna il primo tipo di eventi, e che autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento (altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio, prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*